



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Istituto Comprensivo Statale via De Gasperi - Seveso



Via De Gasperi, 5 - 20822 Seveso (MB)  
Tel. 0362 501 796 - Fax 0362 526 989

C.M. MIIC86100V  
mail segreteria: [mbic86100q@istruzione.it](mailto:mbic86100q@istruzione.it)  
[www.icviadegasperi.gov.it](http://www.icviadegasperi.gov.it)

C.F. 83010540157  
pec: [mbic86100v@pec.istruzione.it](mailto:mbic86100v@pec.istruzione.it)

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

Per gli alunni della scuola secondaria il procedimento disciplinare è regolato dalle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e SS.MM.II. , mentre per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, “attualizzato” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990.

### **PREMESSA**

La comunità scolastica fonda la sua azione educativa sulla responsabilità dei comportamenti e sull’armonia delle relazioni dei suoi attori, dal Dirigente Scolastico al personale ATA, dai docenti agli alunni ed alle loro famiglie.

In tale contesto matura e si sviluppa la personalità dei ragazzi, anche attraverso l’educazione alla legalità ed alla cittadinanza, intesa non solo come rispetto delle regole di convivenza democratica, ma anche dei doveri che ciascun soggetto è tenuto ad osservare all’interno della comunità stessa, previsti dalle norme e accettate con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità Educativo.

La Scuola è consapevole che i comportamenti contrari a tali doveri minano alla radice la possibilità di realizzare con successo le finalità educative e formative e, pertanto, ritiene necessario utilizzare con rigore gli strumenti di controllo, prevenzione e repressione dei comportamenti che hanno rilevanza disciplinare.

I provvedimenti disciplinari:

- hanno, comunque, una finalità educativa, in quanto mirano a rafforzare il senso di responsabilità ed a mantenere corretti i rapporti interpersonali all’interno della comunità scolastica.
- saranno graduati in base alla differente gravità e alla reiterazione e incideranno negativamente sul voto di comportamento.

Per garantire il rispetto dei diritti e dei doveri degli alunni previsti dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e dal Regolamento d’Istituto e per assicurare il rispetto della legalità e della convivenza civile nella comunità scolastica, viene adottato il seguente

### **Regolamento di disciplina degli alunni**

che tiene inoltre conto delle norme contenute nelle seguenti disposizioni:

- DPR 24/6/1998, n. 249.
- DPR n. 235 del 21/11/2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/6/1998, n. 249, art. 5-bis
- Decreto Legge n. 137 del 1/9/2008, art. 2, convertito dalla Legge 30/10/2008, n. 169.
- Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16.
- Direttiva Ministeriale n. 30 15 marzo 2007.
- Direttiva n.104 del 30/11/2007
- Nota n.3602 del 31/07/2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, art. 4.

### **Art. 1 responsabilità del personale della scuola**

Responsabili della disciplina della classe e dei singoli alunni durante le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, svolte all'interno o all'esterno della sede scolastica, sono i docenti ai quali sono affidati gli alunni nell'orario delle lezioni o durante lo svolgimento delle attività previste dal P.T.O.F., nelle uscite didattiche, nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione.

E' compito dell'insegnante responsabile e/o presente intervenire tempestivamente al verificarsi della mancanza disciplinare, con modalità che tengano conto delle circostanze e dell'età degli alunni.

I collaboratori scolastici, cui compete vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, e chiunque accerti un loro comportamento scorretto hanno il dovere di segnalare al docente responsabile della disciplina o al Dirigente scolastico le infrazioni accertate.

### **Art. 2 – Limiti e finalità dell' azione disciplinare**

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessun alunno può essere sottoposto a provvedimenti che portino a limitare la libertà di opinione, se espressa in modo corretto e non lesiva dell'altrui personalità.

Le eventuali sanzioni saranno comminate solo dopo aver dato all'interessato la possibilità di esporre le proprie ragioni ed aver accertata la sua effettiva responsabilità.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e tendenti, quando possibile, a riparare il danno.

I provvedimenti disciplinari devono sempre contenere le motivazioni che hanno reso necessaria la sanzione, da cui emerge il rispetto del criterio di proporzionalità e di gradualità nella irrogazione della sanzione stessa.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Quando risulti possibile, le sanzioni potranno essere sostituite, a richiesta dell'interessato, da **attività riparatorie** di rilevanza sociale e/o nell'interesse della comunità scolastica (es. pulizia scritte murarie, attività di assistenza e volontariato nella comunità scolastica, ...), intese come percorsi educativi di recupero.

Nel caso di sospensione, i docenti si terranno in contatto con la famiglia al fine di favorire il suo rientro nella comunità scolastica.

La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude le responsabilità in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di trasferirsi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Il cambiamento di scuola, in ogni caso, non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.

Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso di strumenti tecnologici anche in orario non scolastico se legati ad episodi di cyberbullismo che potrebbero avere risvolti nell'ambito scolastico.

### **Art. 4 – Infrazioni**

L' infrazione si verifica quando si commettono azioni e si assumono atteggiamenti in contrasto con quanto previsto da norme di legge o regolamentari e, in particolare, da:

- DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti di Scuola Secondaria) – artt. 1 (Vita della Comunità scolastica) e 3 (Doveri)
- Regolamento di istituto

#### Patto di Corresponsabilità educativo

La Scuola, pertanto, non accetta e sanziona i seguenti comportamenti e, comunque, le azioni che turbano la serenità della vita scolastica:

**a)** Negligenza abituale (es. mancanza abituale del materiale scolastico o dei compiti, ritardi reiterati, rifiuto di consegnare il diario, ecc.).

**b)** Comportamenti che disturbano il regolare svolgimento delle attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari.

**c)** Utilizzo non autorizzato di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

**d)** Utilizzo, anche in orario non scolastico, di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, registrazioni vocali o filmati non autorizzati.

**e)** Fumare in tutti i locali e spazi, interni ed esterni, di pertinenza della scuola.

**f)** Espressioni o manifestazioni di razzismo o di intolleranza che offendono la dignità della persona e la sua diversità.

**g)** Comportamenti che impediscono l'esercizio della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione.

**h)** Comportamenti offensivi, verbali e fisiche, verso compagni e compagne di scuola, Espressioni, gesti o azioni volgari o comunque offensivi verso il Dirigente scolastico, gli insegnanti, il personale ATA e il personale esterno che svolge attività autorizzate all'interno della scuola.

**i)** Comportamenti che provocano danni ad attrezzature o sussidi e alle strutture scolastiche, compreso l'imbrattamento di muri, porte e vetri e ogni possibile danno provocato in occasione di uscite didattiche o viaggi d'istruzione.

**j)** Raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili, in contrasto col principio di riservatezza sancito nel Codice della privacy.

**k)** Falsificazioni di documenti o informazioni;.

**l)** Furti.

#### **Art. 5 - Classificazione delle sanzioni**

Le sanzioni disciplinari, in relazione alla gravità dei fatti contestati e della durata dell'allontanamento delle lezioni, si dividono in tre tipologie:

##### **a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, che sono definite ed individuate insieme alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure nel modo seguente:

**Ammonizione verbale:** - Per lievi mancanze (compiti scritti e di studio non svolti, comportamenti che disturbano il normale svolgimento delle lezioni, disordine e negligenza abituale, ecc...). Sono competenti a irrogare la sanzione: il dirigente scolastico e i docenti, che possono annotarle nel suo registro personale

**Ammonizione scritta sul registro di classe:** - Per mancanze più gravi rientranti nell'elenco delle infrazioni. Sono competenti a irrogare la sanzione: il dirigente scolastico e i docenti

**Comunicazione scritta alla famiglia:** Per mancanze gravi e reiterate, (assenze ingiustificate, mancata osservanza degli orari di entrata e di uscita, violazione del regolamento di istituto, falsificazione della firma di genitori/insegnanti, ecc...). Sono competenti a irrogare la sanzione: il dirigente scolastico e i docenti

**Azione risarcitoria del danno prodotto:** Per mancanze che hanno determinato danni materiali accertati e quantificabili. E' competente a irrogare la sanzione: il dirigente scolastico, con notifica scritta alla famiglia

##### **Ritiro temporaneo del cellulare o di altri dispositivi elettronici e conseguente**

**ammonizione scritta:** Per l'uso non autorizzato di cellulari ed apparecchiature elettroniche durante le attività didattiche. Il telefono deve essere restituito all'alunno alla fine delle attività didattiche del giorno stesso. Sono competenti a irrogare la sanzione: il dirigente scolastico e i docenti.

**b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni**

Tale sanzione è comminata dal Consiglio di Classe in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

In particolare:

- grave violazione dei propri doveri;
- violenza nei confronti di persone o cose;
- gravi offese alla dignità della persona per motivi razziali, etnici, religiosi, ideologici;
- turbamento dell'ordine interno dell'Istituto;
- comportamenti pericolosi per la sicurezza di persone e cose

**c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie (comma 9. art.4, D.P.R. 249/1998:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo

**art. 5 – procedura per l'irrogazione sanzioni di che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.**

Il Dirigente scolastico, entro e non oltre dieci giorni dal momento in cui viene portato a conoscenza dei fatti, avvia il procedimento disciplinare.

Constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel precedente art. 4, sulla base della eventuale relazione dell'operatore scolastico che ha rilevato l'infrazione, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla contestazione dell'addebito, invitando il responsabile (trattandosi di minori: il genitore) a produrre una memoria difensiva entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Contemporaneamente procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti e rappresentanti dei genitori), fissando, di norma, la seduta in data coincidente con il termine concesso ai genitori di produrre la memoria difensiva.

Al riunione del Consiglio di classe devono essere invitati anche i responsabili dei fatti contestati e i genitori, che hanno facoltà di farsi assistere da un legale.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1) Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale). Lo studente e i genitori hanno il diritto ad intervenire, avvalendosi di testimoni a suo favore. In quella sede può essere presentata anche la memoria difensiva. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato, dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, previa verbalizzazione della richiesta di memoria e dell'invito a partecipare alla seduta del Consiglio di classe.

2) Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse (rappresentante dei genitori e docente che risulti genitore dell'alunno sanzionando o parente, entro il quarto grado). Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altra seduta, da tenersi entro sette giorni.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia e annotata nel registro di classe.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa.

L'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

#### **Art. 6 - Attività alternativa all'allontanamento**

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, di una attività a favore della comunità scolastica proposta dal Consiglio di classe o dai genitori dello studente.

L'attività alternativa sarà svolta, per un periodo limitato, in orari non coincidenti con quelli della normale attività didattica, e consisterà in operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

a) Piccoli lavori di pulizia che non comportino l'utilizzo di strumenti di lavoro potenzialmente pericolosi

- dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
- delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica;
- dei banconi di lavoro della aule laboratorio;
- dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
- dei cortili esterni della scuola.

Semplici compiti esecutivi:

- biblioteca;
- segreteria
- stage presso strutture interne od esterne all'Istituto.

Le modalità di svolgimento dell'attività alternativa, previa comunicazione e accettazione dei genitori, è disposta dal Dirigente scolastico.

#### **Art. 7 - Sanzioni accessorie**

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche.

#### **Art. 8 - Conciliazione**

Fino a 72 ore prima della seduta del Consiglio di classe, i genitori possono chiedere il rito della conciliazione.

Il Dirigente scolastico, acquisita la richiesta, dà mandato al docente Coordinatore di classe di individuare un'attività alternativa adeguatamente proporzionata, secondo quanto indicato nel precedente art. 6.

L'accettazione dell'attività alternativa annulla la convocazione del Consiglio di classe e la possibilità di impugnazione.

La conciliazione deve essere annotata sul Registro di classe.

Non possono chiedere il rito della conciliazione gli studenti che ne abbiano già usufruito

#### **art. 9 – procedura per l'irrogazione sanzioni di che comportano l'allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni.**

Il Dirigente scolastico, entro e non oltre dieci giorni dal momento in cui viene portato a conoscenza dei fatti, avvia il procedimento disciplinare.

Constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel precedente art. 4, sulla base della eventuale relazione dell'operatore scolastico che ha rilevato l'infrazione, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla contestazione dell'addebito, invitando il responsabile (trattandosi di minori: il genitore) a produrre una memoria difensiva entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Contemporaneamente, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, chiede la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti e rappresentanti dei genitori), fissando, di norma, la seduta in data

coincidente con il termine concesso ai genitori di produrre la memoria difensiva. In casi di particolare gravità è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1) Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2) Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse (rappresentante dei genitori e docente che risulti genitore dell'alunno sanzionando o parente, entro il quarto grado). Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione e la sua prosecuzione in altra seduta, da tenersi entro sette giorni.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia.

#### **Art. 10 – Infrazioni commesse durante le sessioni dell'esame di stato**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

#### **Art.11 – Risarcimento del danno**

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

#### **Art. 12 – Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia che deve esprimersi entro i successivi 10 giorni.

#### **Art. 13 – Organo di garanzia**

L'Organo di Garanzia ha compiti di garanzia e di mediazione nell'ambito delle relazioni tra gli studenti, le loro famiglie e le altre componenti scolastiche ed anche nei conflitti sorti nella Scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto.

E' costituito da

- Dirigente scolastico
- n. 2 genitori,
- n. 2 docenti,
- n. 1 rappresentante del personale non docente.

I componenti dell' Organo di garanzia sono nominati dal Consiglio di Istituto che designa anche i membri supplenti di ogni categoria, nello stesso numero dei membri effettivi.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico

In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente (più anziano, per età).

#### **Art. 14 – Organo di garanzia - funzionamento**

Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.

L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base

dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, debitamente motivata, è adottata a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Organo.

La decisione dell'Organo di garanzia viene comunicata con atto formale agli interessati.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 07/10/2019